

L'anticipazione del bollo è un aggravio finanziario per le compagnie di assicurazione

Potranno recuperare l'imposta solo alla scadenza o al riscatto della polizza unit linked e index linked e sulle polizze di capitalizzazione

/ Stefania BARSALINI

La L. 30 dicembre 2024 n. [207](#) (legge di bilancio 2025) è intervenuta sui termini di **versamento dell'imposta di bollo** di cui all'art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. [642/72](#), dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario, in particolare su quelle di Ramo terzo e di Ramo quinto, disponendo, *sub* comma 87, che il corrispondente ammontare di detta imposta dovuto annualmente è versato ogni anno, con le modalità ordinarie previste dall'[art. 4](#) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012. In tal modo viene innovato il regime precedente ([art. 3](#) comma 7 del DM 24 maggio 2012) secondo cui "l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto".

Inoltre, con una disposizione avente portata sostanzialmente retroattiva, si prevede, per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, il **recupero** dell'ammontare complessivo della predetta imposta di bollo annuale già maturata; recupero che sarà effettuato per quote (da versare ciascuna di esse nel 2025, 2026, 2027 e 2028).

L'ultimo periodo dei commi 87 e 88 dall'[art. 1](#) della L. 207/2024 prevede anche che "resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato **in diminuzione** della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza".

È evidente che tale disposizione penalizza con un **aggravio di carattere finanziario** le compagnie tenute ad anticipare il bollo che potranno recuperare solo alla scadenza o al riscatto della polizza scomputandolo dal relativo importo finale (valore che, stante la possibile fluttuazione del valore della polizza, potrebbe non essere capiente); per il contraente la situazione resta sostanzialmente uguale al trattamento previgente.

Tenuto conto che l'imposta di bollo è un **costo della polizza**, il legislatore avrebbe forse dovuto consentire alle compagnie di poter imputare il relativo onere al valore annuale della polizza, aggiornando peraltro detto valore e quindi riducendolo, pur restando fermi sia il versamento annuale sia i relativi adempimenti amministrativi.

In base all'art. 3 comma 7 del DM 24 maggio 2012, l'imposta di bollo di cui all'art. 13 comma 2-ter, calcolata

per ciascun anno, può essere applicata, all'**atto del rimborso** o del riscatto, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato, ove dette imprese richiedano l'autorizzazione per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale e sempreché esercitino o abbiano esercitato la facoltà prevista dall'[art. 26-ter](#) comma 3 del DPR 600/73.

Ove le compagnie assicurative estere operanti in Italia in **libera prestazione dei servizi** non esercitino la facoltà di opzione di cui all'art. 26-ter del DPR 600/73 o non richiedano l'autorizzazione al versamento del tributo in modo virtuale, se le polizze sono amministrate da una società fiduciaria residente o sono oggetto di un rapporto di custodia e amministrazione, gestione presso un intermediario residente, **l'imposta di bollo** sarà assolta dalla **società fiduciaria** o dall'intermediario residente. In tal caso, non essendoci coincidenza fra il soggetto onerato dal versamento annuale dell'Imposta e l'Emittente assicurativo che invia le comunicazioni al contraente, sarà opportuno che l'intermediario residente riceva copia delle comunicazioni rilasciate dall'impresa assicurativa, per determinare correttamente, in sede di presentazione della dichiarazione, la base imponibile e l'ammontare dell'Imposta dovuta.

Non vi è dubbio che il nuovo regime che prevede il versamento annuale dell'imposta di bollo riguardi anche dette polizze (bi-optate), ma si deve ritenere che anche nelle ipotesi di **polizze estere non bi-optate** e detenute tramite una società fiduciaria o presso un intermediario residenti, detti soggetti siano tenuti ad anticipare l'imposta, sostenendo un onere economico annuale e un ulteriore adempimento (quello funzionale al versamento dell'imposta dovuta fino al 31 dicembre 2024).

Nel caso in cui le compagnie estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi **non abbiano esercitato le opzioni** di cui sopra e le polizze non siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, sulle stesse è dovuta l'**IVAFE**, in quanto tali polizze si considerano detenute all'estero (*cf.* circolare Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012 n. [28](#), § 2.2.1.).